Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2018, n. 40-7147

Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus").

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i., in particolare l'art. 11 che disciplina le procedure di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014, e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, e s.m.i., in particolare l'art. 4 che stabilisce nel dettaglio le procedure e tempistiche per la modifica dei programmi di sviluppo rurale;

considerato che l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'art. 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli artt. 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006" (pubblicato in GUUE L 193/2014);

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

visti gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C204/01);

visto l'Accordo di partenariato sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari, inviato alla Commissione europea dal Governo nazionale in data 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa Commissione in data 29 ottobre 2014;

vista l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti FEASR 2014-2020 sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 gennaio 2014 (rep. N. 8/CSR) che prevede l'assegnazione al PSR della Regione Piemonte di una quota FEASR pari a 471.325.000 euro, con una spesa pubblica cofinanziata totale pari a 1.092.978.000 euro; la partecipazione del FEASR corrisponde al 43,12% della spesa pubblica; la restante quota di partecipazione nazionale (Stato più Regione) è a carico dello Stato nella misura del 70% e della Regione nella misura del 30%;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Adozione della proposta e invio alla Commissione europea";

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative", con cui si stabiliva, tra l'altro:

- di recepire il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea, nonché i relativi allegati;

- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l'apertura dei bandi PSR - in particolare l'istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 - dettando le opportune disposizioni organizzative nell'ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;

- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto

“Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti” con la quale, tra l’altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;

- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;

- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14 - 4451 del 22 dicembre 2016 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Prima proposta di modifiche alla Commissione europea”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, con cui sono state approvate ufficialmente le proposte di modifica di cui sopra;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 4760 del 13 marzo 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 - 5577 del 4 settembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea relativa allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Recepimento delle modifiche relative allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6144 del 15 dicembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2017 alla Commissione europea” ;

vista la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 6621 del 16 marzo 2018 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2017 - recepimento a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;

viste le proposte di modifica al PSR per adeguamento al Reg. (UE 2393/2017) esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta del 18-28 maggio 2018, riportate nelle schede di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il verbale di chiusura di tale Comitato - di cui si è preso atto con Determinazione dirigenziale n. 648 del 5 giugno 2018 - con cui l'Autorità di Gestione del PSR stabilisce di trasmettere ufficialmente alla Commissione, previa autorizzazione della Giunta regionale, le citate proposte di modifica al PSR;

considerata la necessità di provvedere alla notifica ufficiale alla Commissione europea delle citate proposte di modifica, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, in applicazione del Reg. (UE) n. 808/2014, art. 4, par. 2, lettera b) che permette la presentazione di più proposte, rispetto all'unica ammessa annualmente, quando sia necessaria a seguito di un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione;

ritenuto opportuno demandare alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di effettuare tale notifica, nonché di provvedere agli eventuali adeguamenti al testo PSR, secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica;

dato atto che le modifiche al PSR, una volta approvate ufficialmente dalla stessa Commissione, saranno recepite con deliberazione della Giunta;

dato atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma;

richiamato che la suddetta quota di cofinanziamento regionale trova copertura ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014 così come modificati con L.R. 6/2016 e L.R. 24/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, per adeguamento al Reg. UE (2393/2017) descritta

puntualmente nelle schede di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare la Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, a notificare alla Commissione europea il testo modificato del PSR 2014 - 2020, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, in applicazione del Reg. (UE) n. 808/2014, art. 4, par. 2, lettera b) che permette la presentazione di più proposte, rispetto all'unica ammessa annualmente, quando sia necessaria a seguito di un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione;

3. di dare mandato, altresì, alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, affinché provveda agli eventuali adeguamenti al testo PSR secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione europea durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica; tenuto conto che le modifiche approvate dalla stessa Commissione saranno recepite con deliberazione della Giunta;

4. di dare atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

FEASR

REGIONE PIEMONTE

mipaaf
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PSR 2014-2020

PROPOSTA DI MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte C(2015)7456 del 28/10/2015**

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b) (ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 4, par. 2, lettera b) del Regolamento(UE) n. 808/2014

Indice generale

1: Modifica M 1 - Operazione 1.2.1 (Attività dimostrative e di informazione) 4

2: Modifica M 2 (Consulenza) 5

3: Modifica M 3 – Operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità) 18

4: Modifiche al Capitolo 14 - demarcazione 23

5: Modifiche al Capitolo 18 - aggiornamento costi standard 25

6: Correzione refuso ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013 - Capitolo 8.1 "Condizioni generali applicate a più di una misura", Aiuti di Stato 26

1: Modifica M 1 - Operazione 1.2.1 (Attività dimostrative e di informazione)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'entrata in vigore del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica, tra gli altri, il Reg. (UE) 1305/2013, con riferimento all'articolo 1, terzo punto ("all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: …..."), che prevede la possibilità di utilizzare le infrastrutture installate per attività dimostrative anche dopo il completamento dell'intervento.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'Operazione 1.2.1 (Attività dimostrative e di informazione) viene così modificato:

al paragrafo 8.2.1.3.2.5 "Costi ammissibili", punto 1 (Spese di organizzazione per le azioni dimostrative e di informazione), dopo il punto b) viene inserito il seguente testo:

c) Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento.

Effetti previsti della modifica

La modifica consentirà il potenziale utilizzo anche a fine intervento delle infrastrutture installate per attività dimostrative, massimizzando l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo di risorse pubbliche.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

2: Modifica M 2 (Consulenza)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della pubblicazione del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica all'art. 1 punto 4) il Reg. (UE) 1305/2013 articolo 15, viene modificato il testo del PSR relativo alla misura 2, operazioni 2.1.1 (consulenza) e 2.3.1 (formazione dei consulenti), in particolare:

A) nella parte generale della misura 2 viene aggiornata la base normativa, inclusi il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e il D.M. (Mipaaf) 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura", con il conseguente inserimento nelle operazioni dei riferimenti discendenti da tali norme;

B) nell'operazione 2.1.1:

- viene modificato il paragrafo relativo ai beneficiari, includendo l'Autorità di Gestione;

- vengono adeguati i principi di selezione;

C) nell'operazione 2.3.1:

- viene inserita la possibilità di applicare i costi standard calcolati e approvati per l'Operazione 1.1.1, Azione 1 (formazione in ambito agricolo).

Descrizione delle modifiche proposte

Vedere il testo integrale della misura 2 di seguito riportato.

Effetti previsti della modifica

La nuova scheda proposta allinea la Misura 2 alla normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, recepisce la possibilità, per l'Autorità di gestione, di diventare beneficiario dell'aiuto procedendo all'attivazione del servizio di consulenza sul territorio regionale, in qualità di stazione appaltante, attraverso l'indizione di una gara d'appalto.
E' inoltre prevista la possibilità, in alternativa, di selezionare Organismi pubblici o privati di consulenza, attraverso l'emanazione di un bando pubblico secondo quanto previsto dall'art. 1, punto 4 del Reg UE 2017/2393.

La modifica ha anche effetto sull'applicazione della normativa nazionale in materia di consulenza aziendale attraverso il recepimento del D.M. 06.02.2016 riguardante l'istituzione del "sistema di consulenza aziendale in agricoltura", in Italia.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Base giuridica

• Considerando 13 e 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013
• Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio **e s.m.i.**
• Articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
• Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e s.m.i.
• Regolamento (UE) n. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
• Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
• Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
• D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici e s.m.i.)
• Legge n. 116 del 11 Agosto 2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura) e Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato art. 1 comma 211 (Accordi quadro)
• Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura"

(omissis)

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è volto ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa e/o dell'investimento. Esso è attuato per mezzo di bandi pubblici che selezionano gli organismi di consulenza e i relativi progetti per la fornitura di servizi di consulenza.
Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell'azienda agricola o della dimensione forestale ai fini dell'accesso alle attività promosse da questo tipo di operazione.
La consulenza potrà essere erogata in forma individuale, in piccoli gruppi e a favore dei gruppi

operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura tenendo comunque in debito conto la situazione della singola azienda.
Alcuni interventi di consulenza potranno essere sviluppati anche in combinazione con interventi formativi di cui alla misura 1.
In ogni caso la consulenza deve obbligatoriamente vertere su almeno uno dei seguenti elementi:
a - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
c - le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
e - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
f - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni, in particolare:
- 1 le informazioni connesse alla biodiversità;
- 2 le questioni inerenti alla gestione economico-finanziaria della azienda agricola con particolare riguardo alle prestazioni economiche, commerciali e ambientali dell'azienda stessa, compresi gli aspetti relativi alla competitività, la consulenza per lo sviluppo di filiere corte e lunghe con un maggiore coordinamento delle stesse sia nell'ottica delle caratteristiche del prodotto sia del mercato, l'agricoltura biologica e gli aspetti tecnici e sanitari delle pratiche zootecniche;
- 3 la gestione e la prevenzione dei rischi legati alle fitopatie;
- 4 la fertilizzazione organica e minerale;
- 5 la sostenibilità ambientale: scelta dei priodotti fitosanitari più adatti (in relazione ai tempi di permanenza del prodotto, alle dosi e tecniche di impiego, ecc.) e loro gestione (trasporto, stoccaggio, preparazione della miscela, distribuzione, gestione delle rimanenze e dei rifiuti), in conformità con le misure previste nei piani di gestione dei bacini (distretti idrografici) e con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000 e per le aree naturali protette;
- 6 l'adozione di tecniche alternative all'uso di prodotti fitosanitari;
- 7 le epizoozie che colpiscono gli allevamenti;
- 8 la dieta degli animali di interesse zootecnico;
- 9 il miglioramento genetico e la gestione della selezione di razza con la valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- 10 gli interventi di potenziamento della capacità di autoapprovvigionamento proteico;
- 11 il rispetto del benessere degli animali in allevamento;
- 12 gli interventi per la riduzione delle escrezioni azotate e fosforiche degli animali di interesse zootecnico;
- 13 i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 (impegni agro-climatici) e all'articolo 29, paragrafo 2 (agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- 14 la qualità intesa anche in senso organolettico e salutistico;
- 15 il controllo della catena di produzione tramite la tracciabilità e la sostenibilità ambientale lungo tutte le fasi del percorso produttivo e il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti ottenuti e/o elaborati in azienda;
- 16 il recupero degli scarti di produzione.
- 17 l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

I servizi di consulenza dovranno riscontrare quanto rilevato dall'analisi SWOT e dall'individuazione dei fabbisogni, in particolare dal fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) in ordine alle richieste di supporto sempre più specialistico.
La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
La consulenza rivolta ai gestori del territorio è finalizzata, tra l'altro, alla corretta gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree naturali protette relativamente agli eventuali divieti/limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari.
La consulenza prestata alle PMI operanti in territori rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali, nonché alla creazione o alla continuità di impresa.
Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto devono essere selezionati mediante una procedura di appalto pubblico per garantire una selezione aperta, trasparente e competitiva.
La Regione Piemonte potrà anche utilizzare le proprie risorse amministrative, tecniche e strumentali senza dover ricorrere a soggetti esterni mediante procedure di gara.
Nel caso di prestazione di servizi in house:
• la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
• il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
• l'assegnazione dell'attività in house avverrà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi, con la selezione degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:
1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici e titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio;
3. esperienza e affidabilità nei settori nei quali dovranno fornire la propria consulenza.

La competenza dei consulenti dovrà risultare documentata ed evidenziata nell'ambito del curriculum. I consulenti dovranno possedere esperienza in relazione agli obiettivi del Progetto di consulenza presentato relativo agli elementi obbligatori e/o altre questioni elencate all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e indicate nelle condizioni di ammissibilità.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il servizio di consulenza erogato.

Il sostegno concesso per beneficiare dei servizi di consulenza consiste nel coprire l'80% del costo della consulenza erogata a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza stessa.

Collegamenti con altre normative

La consulenza fornita nell'ambito di questa sottomisura deve essere coerente con la legislazione dell'Unione europea e nazionale relativa al tema della consulenza.
Inoltre, la Regione dovrà adottare le necessarie disposizioni, fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti, affinché le autorità designate e gli enti privati selezionati per fornire i servizi di consulenza non divulghino a persone diverse dall'agricoltore titolare dell'azienda informazioni e dati personali o individuali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività di consulenza.
L'operazione viene gestita tenuto conto:
- degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- del codice nazionale degli appalti (~~d.lgs. 163/2006~~ **D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- della legge n. 116/2014, art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura);
- della legge n. 190/2014, art. 1, comma 211 (Accordi quadro).
- del Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

Beneficiari

Nel rispetto degli artt. n. 15 e n. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario del sostegno, concesso per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale, è il Prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'Autorità di gestione.

~~•~~ **Trattasi di Organismi** ~~Soggetti~~ pubblici o privati selezionati tramite bandi a evidenza pubblica ~~nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici~~ per l'erogazione di servizi di consulenza in possesso di adeguate risorse in termini di personale qualificato, con capacità ed esperienza di consulenza e affidabilità rispetto al campo della consulenza erogata.

La selezione dei beneficiari (Prestatori di servizi di consulenza o formazione) avverrà sulla base della vigente normativa nazionale di selezione (bando pubblico ovvero gara d'appalto). Gli Organismi privati che possono partecipare alla selezione sono quelli individuati dal D.M. (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

~~• Regione Piemonte. In questo caso, la Regione potrà utilizzare le proprie risorse tecniche, amministrative e strumentali senza dover ricorrere a enti esterni mediante procedure di gara, nel rispetto dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa potrà avvalersi di prestatori di servizi di consulenza in house.~~

Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall'organismo di consulenza per la fornitura del

servizio.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle relative a:
- costo orario della consulenza;
- viaggi;
- materiali e supporti tecnico scientifici;
- costi di inserimento ed elaborazione dei dati connessi con la consulenza erogata;
- costi generali e costi amministrativi: sono costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) e vengono quantificati forfetariamente fino ad una percentuale massima del 20% dell'importo complessivo degli altri costi ammissibili.

Nel caso di gara pubblica, gestita attraverso Capitolati speciali di appalto, come previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte dovranno essere commisurate ai parametri tecnico-economici indicati nei capitolati stessi.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari del servizio di consulenza.
L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

(omissis)

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli Organismi di consulenza avviene applicando la normativa sugli appalti pubblici.

Sulla base della normativa degli appalti pubblici gli Organismi di consulenza vengono selezionati partecipando alla gara, secondo quanto previsto da appositi capitolati speciali di appalto redatti in linea con le priorità e gli obiettivi del PSR.

I capitolati di appalto tengono pertanto conto di quanto emerso dalla citata analisi SWOT e fanno riferimento agli obiettivi, ai fabbisogni, alle focus area considerate prioritarie e alle tematiche esplicitate al punto "1.1.1.2 - Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali" ed al punto "1.1.1.3.1.1 - Descrizione del tipo di intervento" della presente scheda di misura.

La selezione degli Organismi di selezione avviene sulla base delle caratteristiche di ciascuno in relazione al possesso di requisiti riconducibili ai seguenti criteri:
- qualità delle risorse, in termini di capacità e competenza dello staff tecnico con riferimento agli ambiti tematici dell'appalto;
- modello operativo di gestione del servizio;
- priorità dell'attività di consulenza rivolta alle aziende condotte dai giovani agricoltori;
- localizzazione delle aziende destinatarie del servizio di consulenza;
- congruità economica dell'offerta ("Prezzo fisso").

La selezione avverrà sulla base di un punteggio riferito ai criteri di selezione e i punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.
Nei bandi inoltre verranno specificati i criteri da utilizzare per scegliere gli utenti finali, in conformità alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

~~I criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno ai beneficiari che saranno in grado di fornire il servizio di consulenza più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta, sulle tematiche che saranno indicate nei bandi di selezione e che faranno riferimento ad una o più delle tematiche indicate nella sezione 8.2.2.3.1.1. del presente tipo di operazione, in linea con le priorità e gli obiettivi del PSR.~~

~~La selezione avverrà sulla base di un punteggio riferito ai criteri di selezione e i punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.~~

~~I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei fabbisogni. Essi sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto a:~~
~~- qualità del progetto di consulenza in termini di rispondenza alle tematiche e agli obbiettivi definiti negli avvisi, di qualità tecnica del servizio offerto, di collegamenti con le altre misure del PSR nonché sul target dell'intervento di consulenza;~~
~~- qualità delle risorse, in termini di personale qualificato (con titoli di studio adeguati) e regolarmente formato, rispetto al servizio erogato;~~
~~- mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio;~~
~~- esperienza e affidabilità nella prestazione della consulenza;~~
~~- congruità economica dell'offerta.~~

~~Priorità sarà accordata alla capacità di offrire consulenza integrata per le azioni previste dalle altre misure del PSR.~~

~~Nei bandi inoltre verranno specificati i criteri da utilizzare per scegliere gli utenti finali, in conformità alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, individuando una priorità per i giovani insediati (anche fino a 5 anni prima) o per coloro che intendono insediarsi in agricoltura.~~

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è limitato agli importi massimi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè 1.500 Euro per consulenza fornita a una azienda agricola, silvicola o PMI.
La spesa massima ammissibile è pari a 1.875 euro per ogni consulenza erogata.

La consulenza può vertere anche su una o più tematiche che interessano il destinatario del servizio e che sono riportate nella scheda di misura ed esplicitate nei capitolati di appalto, ma il costo della consulenza ammessa a contributo non può superare € 1875 per consulenza annuale.

In ogni caso, tale costo non può riguardare le tematiche non previste nella scheda di misura.

L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammessa.
Ad ogni azienda agricola o agli altri soggetti destinatari previsti dalla sottomisura 2.1 non può essere erogata più di una consulenza all'anno, nel rispetto degli importi massimi sopra indicati.

Nel corso del periodo di programmazione le attività di consulenza annuale non possono essere ripetute sugli stessi temi e quindi, di volta in volta, l'impresa può richiedere consulenze negli anni successivi a condizione che facciano riferimento a tematiche diverse, tra quelle definite nei capitolati d'appalto. La ripetizione di una consulenza può avvenire solo a seguito di un aggiornamento normativo che giustifichi la ripetizione della consulenza stessa, attraverso anche un aggiornamento del capitolato d'appalto da parte dell'Amministrazione regionale.

La misura non prevede il versamento di anticipi.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

(omissis)

Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di **sostegno** ~~aiuto~~ che di pagamento.
Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita dai beneficiari nel sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.

Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso dell'attuazione del PSR.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura
Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata agli imprenditori agricoli e silvicoli, ai gestori del territorio, nonché ai titolari delle PMI, occorre selezionare organismi tecnici dotati della necessaria qualificazione e professionalità, dotati di personale tecnico con adeguato titolo di studio ed esperienza.
Il personale tecnico consulente deve essere regolarmente formato, prevedendo un piano di interventi formativi e di aggiornamento triennale e una più efficace interazione con il mondo della ricerca.
Possono accedere alla gara/bando pubblico ~~Per partecipare al bando~~ di selezione gli Organismi prestatori di consulenza **che posseggono i requisiti previsti dal Decreto MiPAAF 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".**

~~devono essere costituiti in una delle seguenti forme:~~
~~a) Società, Associazioni, Associazioni Temporanee di Scopo, Associazioni Temporanee di Impresa, Società o Associazioni di liberi professionisti, Associazioni o Consorzi di Produttori, Consorzi, Società Cooperative Agricole, Fondazioni o altri Enti/Organimi che hanno quale scopo, tra l'altro, nel proprio atto costitutivo e/o nello Statuto, la consulenza aziendale;~~
~~b) Dipartimenti Universitari (es: Scienze Agrarie Forestali ed Alimentari, Medicina Veterinaria): il riconoscimento di tali Dipartimenti è limitato alla individuazione di consulenti universitari operanti presso i Dipartimenti stessi. I Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti di cui ai sopra indicati al punto a), potranno avvalersi della prestazione di tali consulenti, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Dipartimento Universitario interessato, per la fornitura di consulenze specialistiche alle imprese agricole piemontesi ed alle PMI localizzate ed operanti in zone rurali.~~

I requisiti minimi che dovranno essere posseduti dal Soggetto erogatore al momento dell'operatività sul territorio piemontese, terranno conto:
• della complessità delle materie oggetto della consulenza in campo agricolo, zootecnico, forestale ed ambientale;
• della necessità di garantire un elevato livello qualitativo del servizio di consulenza offerto alle aziende agricole attraverso la presenza nel nucleo tecnico di adeguate professionalità e specializzazioni;
• della necessità di essere presente sul territorio con la propria struttura tecnica ed operativa in grado di servire una porzione significativa di territorio regionale.
La Regione Piemonte è preposta alla selezione degli Organismi prestatori dei servizi di consulenza, ne istituisce l'elenco regionale ufficiale e trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i dati relativi a ciascun Organismo selezionato per la loro trascrizione nel Registro **Unico** nazionale **degli Organismi di consulenza.**
Circa la selezione degli Organismi prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola attraverso ~~gara pubblica~~ **un avviso di selezione (bando pubblico) ovvero nell'ambito di una gara di appalto per l'affidamento del servizio di consulenza**, la Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei possibili Organismi prestatori di servizi di consulenza che non siano originari del Piemonte in quanto con la procedura di selezione non vengono posti vincoli per i soggetti stessi e non sarà richiesto che la sede legale sia ubicata in Piemonte o in Italia.
Tutto il personale tecnico dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola dovrà essere in possesso di adeguati titoli di studio.

La procedura di selezione è aperta ad organismi sia pubblici che privati.

Tale procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi (sia a livello di organismo sia a livello di personale consulente).
In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:
- soggetti e organismi che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti e organismi che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese;
- soggetti e organismi dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

Si applicano inoltre gli elementi di separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, che riguardano sia gli Organismi di consulenza che le persone fisiche da essi dipendenti, come indicati nella circolare MiPAAF n. 2306 del 13/06/2016, avente per oggetto: "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter D.L. n. 91 del 2014, convertito in Legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 Febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza".

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'operazione "Servizi di consulenza" sarà gestita attraverso l'emanazione di bandi pubblici generici o bandi specifici. La Regione, con l'emanazione dei bandi specifici, potrà indirizzare la consulenza su particolari temi di interesse regionale, anche individuando eventuali argomenti obbligatori da affrontare con il servizio di consulenza rivolto alle aziende agricole che aderiranno al bando specifico. I bandi stessi potranno definire eventuali ulteriori requisiti.

2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

(omissis)

Beneficiari

Enti pubblici (compresa la Regione) o privati che organizzano e gestiscono la formazione dei consulenti.

Costi ammissibili

1. I costi ammissibili sono limitati ai costi strettamente legati alle azioni di formazione attuate.
Per l'organizzazione e lo svolgimento della formazione dei consulenti sono ammissibili le spese riguardanti:
• costi di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
• attività di docenza e tutoraggio (costo orario);
• costi di viaggio;
• materiale didattico;
• noleggio di attrezzature;
• affitto di aule e strutture didattiche;
• spese per eventuali visite didattiche (solo noleggio mezzi di trasporto);
• spese generali e costi amministrativi: si tratta dei costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, materiale di consumo, altri costi eligibili di funzionamento). Tali tipologie di spese e costi vengono quantificate forfetariamente fino a una percentuale massima del 20% dell'importo complessivo degli altri costi ammissibili.

2. In alternativa, al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti, potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione in ambito agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 8.2.2.3.2.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

(omissis)

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione in ambito agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte.

Per la determinazione di tali costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione

Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:
- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;
- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);
- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto "approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013";
- lo "Studio metodologico per l'adozione di unità di costo standard" del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapponibilità delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l'analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:
Parametro UCS = €/(h*allievo) = Totale importo accertato/(Totale ore corso riconosciute * n° partecipanti riconosciuti).

L'utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un'attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Pertanto, per i corsi di formazione ed aggiornamento per i tecnici consulenti, si ritiene di applicare i valori di UCS.
Le Unità di Costo Standard adottabili per i corsi di formazione dei consulenti risultano essere quelli adottati per la "Misura 1.1.1: Formazione professionale in ambito agricolo" e sono i seguenti:
€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;
€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all'iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l'attestato di partecipazione.
Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.
L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono state verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

(omissis)

3: Modifica M 3 – Operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della pubblicazione del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica all'art. 1 punto 5) il Reg. (UE) 1305/2013 articolo 16, si rende necessario modificare il testo del PSR relativo alla misura 3, sottomisura 3.1, operazione 3.1.1, per cui il sostegno riguarderà la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, a regimi di qualità da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data di presentazione della domanda di sostegno.

Descrizione delle modifiche proposte

A) Il testo della Misura 3 viene così modificato nella parte generale:

Al paragrafo 8.2.3.2 "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali" l'ultimo capoverso viene così integrato:

> *Al fine di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità e ridurre i costi a carico dei produttori agricoli, prevalentemente piccoli produttori situati nelle zone di montagna, si prevede la possibilità di presentare da parte delle associazioni di produttori agricoltori un'unica domanda con cui si attivano contemporaneamente l'operazione 3.1.1 e l'operazione 3.2.1, esclusivamente a favore di agricoltori individuali che aderiscono ai regimi di qualità sovvenzionati per la prima volta ~~e comunque~~ successivamente alla presentazione della domanda di ~~aiuto~~* ***sostegno o con prima partecipazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.***

B) Il testo dell'Operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità) viene così modificato:

1. Al paragrafo 8.2.3.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento" il testo iniziale del paragrafo viene sostituito con:

> *L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta~~,~~ dopo la presentazione della domanda di ~~aiuto~~* ***sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno,*** *ai seguenti regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:*

2. Al paragrafo 8.2.3.3.1.2 “Tipo di sostegno: Sovvenzioni” il testo viene così integrato:

Contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni per regime di qualità.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

3. Al paragrafo 8.2.3.3.1.4 “Beneficiari” il testo viene così integrato:

Agricoltori attivi o loro associazioni, come specificato dal regolamento (UE) n. 1305 all’articolo 16 paragrafo 1 , che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità specificati al punto 8.2.3.3.1.1. e al punto 8.2.3.3.1.11. ***successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o con prima partecipazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.***

Per agricoltori attivi si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Per ricevere il sostegno, i richiedenti devono aderire al regime di qualità sovvenzionato successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ***o devono aver partecipato al regime di qualità per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.***

Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.

4. Al paragrafo 8.2.3.3.1.5 “Costi ammissibili” il testo viene così integrato:

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 5 anni per regime di qualità.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

5. Al paragrafo 8.2.3.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" il testo viene così modificato:

I soggetti beneficiari devono aderire a uno o più dei regimi di qualità dell'Unione, nazionali e facoltativi ammessi ai punti 8.2.3.3.1.1 e 8.2.3.3.1.11. ***successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o devono aver partecipato a tali regimi di qualità per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.***

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno devono essere in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

~~*Non sono ammissibili gli agricoltori che già partecipano a un regime di qualità al momento della presentazione della loro domanda di sostegno.*~~

Le associazioni di agricoltori devono allegare nella domanda l'elenco degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato indicando, per ciascun agricoltore attivo, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità. Le medesime devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione della domanda di sostegno.

6. Al paragrafo 8.2.3.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" il testo viene così integrato:

L'importo di sostegno massimo a titolo di incentivo, in base all'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione a regimi di qualità sovvenzionati, è di 3.000 euro per azienda all'anno per un periodo massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data di presentazione della domanda di sostegno.

7. Al paragrafo 8.2.3.3.1.9.1 " Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" il terzo e quarto capoverso vengono così modificati:

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare
Effettiva adesione ***da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili*** *successiva alla* ***presentazione della*** *domanda di* ***sostegno*** ~~*aiuto da parte del beneficiario*~~ ~~*ai regimi di qualità*~~

*~~ammissibili~~ **o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.** Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori esiste la possibilità di mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori soci.*
R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità
*Verifica che i beneficiari non hanno ancora aderito ai regimi di qualità prima della presentazione della domanda di ~~aiuto~~ **sostegno o che hanno aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.***

8. Al paragrafo 8.2.3.3.1.9.2 "Misure di attenuazione" il secondo e terzo capoverso vengono così modificati:

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare
*Si verificherà la adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di ~~aiuto~~ **sostegno o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno** tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori si verificherà con un controllo a campione l'avvenuto trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori soci.*
R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità
*Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva adesione dei beneficiari al regime di qualità dopo la presentazione della domanda di ~~aiuto~~ **sostegno o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.***

9. Al paragrafo 8.2.3.3.1.11 "Informazioni specifiche della misura", nel box "Indicazione dei regimi di qualità ammissibili...", il testo viene così modificato:

*Oltre che l'adesione ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta**, ~~ai regimi di qualità~~ o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità** ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b:*

Effetti previsti della modifica

Adeguamento alla modifica apportata dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, articolo 1 punto 5), al Regolamento (UE) 1305/2013, articolo 16.

La modifica comporta l'incremento del potenziale numero di agricoltori e loro associazioni nella condizione di poter richiedere e ottenere il sostegno della sottomisura 3.1 e quindi il possibile conseguente incremento di risorse utilizzate.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

4: Modifiche al Capitolo 14 - demarcazione

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito delle modifiche apportate all'operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità) in conseguenza delle innovazioni apportate dal Reg. (UE) 2393/2017 (per cui il sostegno riguarderà la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, a regimi di qualità da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori), si rende necessario modificare il capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità"

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del paragrafo 14.1.1 "Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune" viene così modificato:

(omissis)

ALTRE DEMARCAZIONI

Per quanto riguarda il tipo di operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), il PSR copre solo i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata dell'Unione Europea, Nazionali e volontari.

Per quanto riguarda il sostegno ai sistemi di qualità alimentare, adottati sia da aderenti alle OP riconosciute dalla OCM Ortofrutta e sia da non aderenti alle OP riconosciute, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori a tali sistemi di qualità alimentare l'OCM interverrà finanziando coloro che sono già all'interno del sistema qualità **da più di cinque anni,** mentre per i nuovi aderenti **o gli aderenti da non più di cinque anni,** ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 1308/2013, le operazioni sono finanziate esclusivamente dal PSR.

(omissis)

Effetti previsti della modifica

La modifica comporta l'incremento del potenziale numero di agricoltori e loro associazioni nella condizione di poter richiedere e ottenere il sostegno della sottomisura 3.1.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

5: Modifiche al Capitolo 18 - aggiornamento costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'introduzione dei costi standard per l'operazione 2.3.1 (formazione dei consulenti), è necessario integrare il paragrafo 18.2 del PSR inserendo i riferimenti a tale operazione e ai relativi documenti per la metodologia di calcolo, nonché per la certificazione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo 18.2 relativo al calcolo dei costi standard, a partire dal terzo capoverso, viene così integrato:

(…)

In relazione all'introduzione di costi standard, si precisa che questi riguarderanno le seguenti misure e tipi di operazioni:
• M01 - tipo di operazione 1.1.1 (formazione per il settore agricolo e per il settore forestale);
• M02 - tipo di operazione 2.3.1 (formazione dei consulenti);
• M04 (investimenti), tipo di operazione 4.3.4 (infrastrutture di accesso e gestione delle risorse forestali);
• M08 (foreste), tipi di operazioni 8.1.1 (imboschimento), 8.3.1 (prevenzione dei danni alle foreste), 8.4.1 (ripristino dei danni alle foreste), 8.5.1 (investimenti per resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) e 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste);
• M16, limitatamente al costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale.
Per la M01, **M02,** nonché per le operazioni 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, redatta da Ipla, nonché la certificazione realizzata dalla Società Liguria Ricerche s.p.a.

(...)

Effetti previsti della modifica

Il testo del paragrafo viene aggiornato in base all'introduzione dei costi standard per un'ulteriore operazione, rispetto a quelle precedentemente previste.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

6: Correzione refuso ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013 - Capitolo

8.1 "Condizioni generali applicate a più di una misura", Aiuti di Stato

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ad integrazione di quanto già presente nel testo dell'ultimo paragrafo del Cap. 8.1 del PSR "Rispetto normativa Aiuti di Stato", vengono riportati i principi fondamentali (cd. "disposizioni comuni") applicabili ai regimi di aiuto previsti nelle varie misure (finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, come previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Descrizione delle modifiche proposte

Al termine del capitolo 8.1, il paragrafo "Rispetto normativa Aiuti di Stato" viene così sostituito:

Rispetto normativa Aiuti di Stato

Il sostegno alle misure del PSR che non riguardano i prodotti Allegato I del TFUE è assoggettato alle regole sugli Aiuti di Stato.

In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

- **Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.;**

- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014 e s.m.i.;**

- **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014 e s.m.i.;**

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013 e s.m.i.**

Gli aiuti concessi a valere sulle misure del PSR che sono assoggettate alle regole sugli Aiuti di Stato rispetteranno le seguenti disposizioni:

A) **non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;**

B) **sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, p.to 14), del Reg. 702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime cui si dà attuazione (art. 1 comma 6 del Reg. 702/2014 e punto 26 degli Orientamenti);**

C) **divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;**

D) **soglie:**

1) agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'art. 4 del Reg. 651/2014 e all'art. 4 del Reg. 702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;

2) Orientamenti per la concessione di aiuti di stato per il settore agricolo (GUUE C 304/2014) per gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.1- 3.2- 3.6- 3.10:

Intensità di aiuto	Soglia di notifica
10 %	7,5 milioni di EUR
15 %	11,25 milioni di EUR
25 %	18,75 milioni di EUR
35 %	26,25 milioni di EUR

50 % e oltre	**37,5 milioni di EUR**

E) <u>trasparenza degli aiuti</u>: saranno concessi, unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;

F) <u>effetto di incentivazione</u>: saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo",(presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al par. 5, art. 6 del Reg. 702/2014 e punto 75 degli Orientamenti;

G) l'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

H) <u>cumulo</u>: le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal Reg. 702/2014 o dagli Orientamenti;

I) <u>pubblicazione e informazione</u>: obbligo di inoltro alla Commissione europea della richiesta di esenzione almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica (Allegato II del Reg. 702/2014), obbligo di pubblicazione del testo integrale del regime su un sito web (regionale o nazionale) e obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali che superano i 500.000 euro in conformità al punto 128 degli Orientamenti e all'articolo 9, par. 2 del Reg. 702/2014;

L) <u>dimensione aziendale</u>: ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'Allegato I, articolo 2, del Reg. 702/2014.

M) <u>costi standard</u>: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione (articolo 7, par. 1 del Reg. 702/2014 così come modificato dal Reg. 1084/2017).

Nel Capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato" sono precisati i pertinenti regolamenti, gli articoli di riferimento, gli importi assoggettati **e l'identificativo dei regimi notificati.**

I regimi con durata che va oltre il 31/12/2020, approvati dalla Commissione europea secondo le norme degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, saranno, laddove necessario, adeguati alle disposizioni normative che entreranno in vigore a partire dall' 1/1/2021.

Effetti previsti della modifica

Vengono precisati i principi di riferimento per le misure e operazioni soggette alla normativa vigente in materia di Aiuti di stato.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.